

cu

Spett. le Ufficio Segreteria Generale
Consiglio Regionale

S E D E

Spett.le Ufficio Legislativo Consiglio
Regionale

S E D E

Per i provvedimenti di competenza si trasmette in allegato copia del disegno di legge " Modifiche alla legge regionale 25/3/74, n.18" nel testo sul quale si è espressa favorevolmente la 1^a Commissione Consiliare Permanente, unitamente alla relazione che sarà svolta in Aula dal Presidente della stessa, avv. Giovanni Margiotta.

Distinti saluti

Nicola Carelli
(Nicola Carelli)

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
22 MAG. 1974		
Cal.	Classe	Fasc.
Prot. N.	2207	

DISEGNO DI LEGGE

"MODIFICA DELLA LEGGE N. 18 DEL 25. 3. 1974"
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E STATO GIURIDICO E
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELLA RE--
GIONE PUGLIA.

Relatore: Avv. Giovanni Margiotta

Onorevole Presidente,
Collegli Consiglieri,

Il disegno di legge di modifica della legge regionale n. 18 del 25.3.1974 è stato predisposto sulla base delle osservazioni riportate nella nota governativa con cui se ne apponeva il visto.

Sulla base di questa sistematica l'art. 1 del disegno di legge modifica l'art. 78 della citata legge n. 18, riportando il numero degli scatti biennali anticipati su richiesta del dipendente da tre ad uno e ponendosi così in linea con i principi dell'ordinamento che analogamente dispone per gli impiegati civili dello Stato all'articolo 33 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3.

L'articolo 2 modifica inoltre l'art. 79 della legge n. 18, sopprimendo nel numeratore della frazione per il calcolo del lavoro straordinario le parole "aumenti periodici".

L'art. 5 modifica l'art. 101 della legge n.18, determinando una più corretta imputazione della spesa.

Va infine segnalato che l'articolato comprende altre 2 disposizioni che si è ritenuto opportuno proporre per evitare dubbi interpretativi in sede di applicazione della legge.

L'art. 4 ripropone, infatti, in termini più chiari lo spirito dell'art.90 della legge n. 18, che per altro e ra già stato espresso in sede di discussione in aula. Esso infatti tende a dare al personale che abbia svolto nella Regione funzioni superiori il conseguente ~~ed~~ equo riconoscimento.

Il procedimento previsto nella nuova norma rende i contorni più certi ed assicura uniformità di comportamenti.

L'art.3, infine, modifica l'art.80 della legge n.18 che originariamente, per quanto attiene il trattamento economico di missione, operava un rinvio sostanziale alla normativa statale.

Simile rinvio potrebbe ingenerare giustappunto dubbi interpretativi ove si pone mente alla circostanza che la struttura regionale è imperniata non su qualifiche, come lo Stato, ma su livelli retributivi e funzionali; tal che potrebbe risultare difficile su un piano di legittimità comparare questi con quelle ai fini della liquidazione del trattamento economico di missione.

E' stata quindi proposta una norma che nei contenuti rispetta il principio del "non andare oltre" i limiti del trattamento economico di missione riconosciuto al personale dello Stato (legge 18.12.1973, n. 836), rendendola per altro verso applicabile all'ordinamento regionale.

Disegno di legge regionale

Modifica della legge regionale 25 marzo 1974/418

Ordinamento degli uffici stato giuridico ed economico del personale della Regione Puglia.

Art. 1

L'art. 78 della legge "Ordinamento degli uffici stato giuridico ed economico" è sostituito dal seguente:

"Ai dipendenti della Regione Puglia compete il trattamento economico iniziale indicato nell'allegata tabella B) che fa parte integrante della presente legge.

Gli stessi conseguono dopo due anni di servizio prestato senza demerito il trattamento economico indicato nell'allegata tabella B).

Il dipendente usufruisce :

- a) Di tre classi di stipendio ciascuna di importo pari al 12,50%, 10% e 10% dello stipendio iniziale conseguibile rispettivamente al V°, IX° e XV° anno di servizio;
 - b) di aumenti periodici biennali non riassorbibili nelle classi successive di stipendio, di importo pari al 2,50%.
- Il primo scatto viene riassorbito dal trattamento economico attribuito al 2° anno -

Le classi di stipendio e gli aumenti periodici di cui ai punti a) e b) sono calcolati sulla retribuzione di cui al 2° comma.

Il trattamento economico di cui al presente articolo assorbe qualsiasi altro compenso fatta eccezione per il compenso per lavoro straordinario e indennità di missione.

E' vietato ai dipendenti regionali di percepire altra indennità, gettoni o compensi di qualsiasi specie per concorsi.

e per prestazioni connesse alla loro carica nell'interesse della Amministrazione Regionale o di altri Enti, Associazioni, Aziende e privati salvo che siano previsti da norme di legge riguardanti tutti i dipendenti.

L'importo delle indennità, gettoni, o compensi di cui al comma precedente è versato dall'Ente, Associazione, Azienda e privato tenuto a corrisponderlo e dalla stessa Regione direttamente in conto entrate alla tesoreria regionale su apposito fondo da gestirsi da parte del Consiglio del personale.

Gli aumenti periodici biennali sono suscettibili di anticipazione rispetto al decorso normale periodo di tempo occorrente per la maturazione nei casi e con la osservanza delle norme in vigore per i dipendenti statali.

Su richiesta del dipendente che non abbia demeritato, l'Amministrazione regionale può corrispondere uno scatto biennale di stipendio anticipato, una sola volta nel corso del rapporto di impiego.

W

Art. 2

L'art.79 della Legge Ordinamento degli Uffici, stato giuridico ed economico del Personale della Regione Puglia è sostituito dal seguente "la misura oraria del compenso per lavoro straordinario previamente autorizzato è corrisposta sulla base del trattamento economico risultante dalla allegata tabella B e dal 2° comma dell'art.78 con i seguenti criteri di calcolo :

Stipendio + classi di stipendio

52 settimane x orario settimanale di lavoro

Il risultato viene aumentato del 25% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno, nei giorni feriali e del 50% per le prestazioni di lavoro straordinario festivo e notturno --

Si intendono notturne le ore dalle 22 alle 6 del giorno successivo --

Le prestazioni di lavoro straordinario non possono comunque superare 24 ore mensili per ciascun dipendente.

Per comprovate esigenze di servizio la Giunta Regionale o l'Ufficio di Presidenza per il personale del Consiglio, può autorizzare la maggiorazione del 100% di tale limite.

M

Art. 3

L'art. 80 della Legge Ordinamento degli Uffici Stato Giuridico ed economico del personale della Regione Puglia è sostituito con la seguente: "Al personale che effettua missioni fuori dell'ordinaria sede di servizio spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di trasferta nella seguente misura per ogni giorno di assenza dalla sede o per frazione di giorno eccedenti per 8 ore

7° livello	L.	8.000
6° livello	"	6.500
5° livello	"	5.500
4° livello	"	5.000
3° livello	"	4.700
2° livello	"	4.500
1° livello	"	4.000

Nel caso di pernottamento fuori sede le suddette tariffe vengono maggiorate del 50% -

Ai coordinatori di settore e di ufficio che effettuano missioni fuori dell'ordinaria sede di servizio spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di trasferta di L.14.000 per ogni giorno di assenza dalla sede o per frazioni di giorno eccedenti le otto ore -

Le missioni che comunque superino le otto ore giornaliere vanno autorizzate dal Presidente della Giunta, dagli Assessori o dal Presidente del Consiglio per il personale assegnato al Consiglio stesso o da funzionari delegati nei limiti dei fondi a tal fine stanziati in bilancio.

Alla liquidazione della indennità di missione e al relativo rimborso delle spese di viaggio sostenute provvede per il

personale assegnato al Consiglio il settore amministrazione e contabilità del Consiglio stesso.

Il viaggio può essere effettuato anche con mezzo proprio, previa autorizzazione dell'organo politico-amministrativo del Presidente della Giunta, degli Assessori preposti ai vari rami, del Presidente del Consiglio per il personale assegnato al Consiglio stesso.

In questi casi il rimborso delle spese di viaggio viene effettuato sulla base di L. 43 per ogni Km percorso, considerando la via più breve.

M

ART. 4

L'Art. 90 della legge Ordinamento degli Uffici, stato giuridico ed economico del personale della Regione Puglia è sostituito dal seguente: "Il personale che abbia svolto nella Regione mansioni superiori a quelle proprie della qualifica di provenienza, per almeno sei mesi continuativi, può essere inquadrato, a domanda, nel livello retributivo e funzionale immediatamente superiore a quello che gli competerebbe in corrispondenza della qualifica di provenienza.

La relativa domanda corredata dell'attestazione dell'Assessore nel cui settore il dipendente è stato impiegato o del Presidente del Consiglio se trattasi di dipendente in servizio presso quegli Uffici, dovrà essere presentata entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore della legge n. 18 del 25.3.974 al Presidente della Giunta Regionale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La Giunta Regionale, sentito il parere di una commissione mista composta dall'Assessore al Personale, che la presiede, da tre funzionari nominati dall'Amministrazione regionale, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali maggiormente rappresentative dispone l'inquadramento con proprio provvedimento che deve essere comunicato personalmente al dipendente."

Art. 5

L'art.101 della Legge Regionale Ordinamento degli Uffici stato giuri =
dico ed economico del Personale della Regione Puglia eè sostituito^t
dal seguente :

"Agli Oneri derivanti per fronteggiare il pagamento di competenze
arretrate, ammontanti a L. 6.600.000.000=, si fa fronte utilizzando,
ai sensi della legge 27/2/1955,n.64, le disponibilità di cui ai se =
guenti stanziamenti degli esercizi 1973 e retro :

• - Esercizio	1972	Cap.	10	L.	803.000.000	=
- Esercizio	1972	"	10 Bis	"	1.889.293.000	=
- Esercizio	1973	"	11	"	1.876.217.767	=
- Esercizio	1973	"	12	"	442.000.000	=
- Esercizio	1973	"	14 Bis	"	1.589.489.233	=
					<hr/>	
					L.	6.600.000.000 =
					=====	

mediante riversamento all'istituendo apposito capitolo 38 Bis del =
l'Entrata del Bilancio di previsione dell'esercizio 1974"riversamento
di disponibilità conservate nei residui passivi 1973 e retro per fron=
teggiare oneri arretrati a favore del personale dipendente" cui si con=
trappone, in contropartita, nell'Uscita del Bilancio 1974 il cap.12 Bis,
di nuova istituzione, "Oneri a carico della Regione per il pagamento del
le competenze arretrate a favore del personale per gli anni 1973 retro,
in applicazione della Legge Regionale n.18 del 25 Marzo 1974"

La spesa ricorrente presumibile di L.17.444.000.000 = ; compresi gli
oneri riflessi, e derivante dall'applicazione della predetta Legge per
l'esercizio 1974, è iscritta ai capitoli dal 12 al 16 del Bilancio di
previsione del 1974, ed è finanziata con parte del Fondo comune di cui
all'art.8 della Legge 281/1970 --

Per gli esercizi successivi si farà fronte con la iscrizione dei re =
lativi oneri nella parte passiva dei rispettivi Bilanci finanziari --